

Tre minuti di...

Le notizie di oggi in sintesi – 21.06.2018



Enti commerciali/non commerciali > Trust

Fiscal Giustizia e Sentenze n. 47 - **Trust autodichiarato o sham trust e reato di sottrazione fraudolenta**

Il trust autodichiarato non è automaticamente inesistente o nullo. La nullità del trust non deriva, ex se, dalla coincidenza tra disponente e trustee, ma dall'analisi complessiva delle clausole dell'atto e dalla verifica in concreto dei poteri che il disponente si riserva ed attribuisce al trustee. E comunque anche gli atti civilisticamente nulli possono rientrare negli atti rilevanti ai fini del reato di sottrazione fraudolenta. Nel novero degli «altri atti fraudolenti» sono del resto comunque ricompresi tutti gli atti giuridici diretti a sottrarre beni al pagamento delle imposte e in grado di mettere in pericolo la garanzia patrimoniale del debito erariale. E quindi anche un contratto fraudolento può ben essere nullo, ma concretizzare la condotta penalmente rilevante.



Contenzioso > Varie

Fiscal Giustizia e Sentenze n. 48 - **Omessi versamenti. Le ipoteche sui beni personali evitano la condanna penale**

L'imprenditore, che abbia fatto ricorso anche ai suoi beni personali per far fronte alla gravissima crisi economica e finanziaria che ha colpito l'azienda, può concretamente sperare di essere assolto dal reato di evasione contributiva.

È quanto emerge da una recente pronuncia della Corte di Cassazione che conferma l'orientamento secondo cui si configura la scriminante di cui all'art. 45 c.p. quando l'imputato dimostra di avere posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, atte a consentirgli di recuperare la necessaria liquidità per fare fronte all'obbligazione tributaria, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e a lui non imputabili.



Dichiarazione > Modello Redditi 2018

Speciale Dichiarazioni n. 23 - **I versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni fiscali 2018**

In questa sede si esaminano le modalità di determinazione delle somme da versare a titolo di saldo 2017 e acconto 2018 di IRPEF, IRES ed IRAP (ma non solo) risultanti dalle dichiarazioni modello Redditi 2018 e Irap 2018 e le relative scadenze di versamento.

Le imposte a titolo di **saldo 2017 e 1° acconto 2018** risultanti dal modello REDDITI 2018 e dal modello IRAP 2018 devono essere versate:

- ⇒ **entro il 2 luglio 2018** (la scadenza ordinaria del 30.06 cade quest'anno di sabato, quindi il termine slitta al primo giorno lavorativo utile);
- ⇒ **oppure dal 3 luglio al 20 agosto 2018, con la maggiorazione dello 0,40%** a titolo di interesse corrispettivo (il 30° giorno successivo al primo termine di versamento possibile, che quest'anno come detto è il 2 luglio 2018, sarebbe stato il 1° agosto, che però ricade già nel periodo della c.d. "proroga di Ferragosto", per cui il termine ultimo di versamento con la maggiorazione dello 0,40% slitta direttamente al 20 agosto).



Dichiarazione > IRAP

Speciale Dichiarazioni n. 24 - **Deducibilità Irap dalle imposte dirette**

L'art. 2, D.L. n. 201/2011, c.d. Decreto Salva Italia ha introdotto la possibilità di **dedurre dalle imposte sui redditi una quota parte dell'IRAP**.

Si tratta di deduzione IRAP da IRES e IRPEF fruibile in Redditi 2018, ma sempre entro il limite dell'imposta sulle attività produttive versata l'anno precedente. Dunque, la somma delle deduzioni non può superare l'IRAP versata a qualunque titolo nel 2017.